

Roma, 02/05/2025

Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
Responsabile
People, Culture & Transformation
HR Policies, Labour Legal & Industrial Relations
Relazioni Industriali e Welfare
Relazioni Sindacali e Welfare
Dott.ssa Enza Scarangella

Oggetto: riscontro norme tecniche mail del 30 aprile 2025 a firma dott.ssa Enza Scarangella

Nel riscontrare la mail ricevuta in data 30 aprile 2025, riguardante le norme tecniche dello sciopero del 6 maggio 2025, le scriventi, nel puntualizzare quanto comunicato ai lavoratori, chiariscono:

- **Relativamente al punto 1.1:** Come indicato, le attività di manovra non connesse alla circolazione dei treni si riferiscono a quelle svolte all'interno delle O.M.C., dove si effettua la manutenzione ciclica e i manutentori, che operano nello stesso impianto, non sono connessi alla circolazione dei treni. Peraltro, la società affidataria del servizio non ha mai comunicato, come previsto al punto 4.2.3 dell'accordo del settore ferroviario, l'esigenza di definire gli impianti nei quali concordare i servizi indispensabili in caso di sciopero, né a livello nazionale né a livello territoriale. Nonostante tale posizione aziendale, le scriventi, con senso di responsabilità, hanno deciso di dare indicazione ai lavoratori affinché garantiscano i servizi di manovra quando sono connessi alla circolazione dei treni.
- **Relativamente al punto 2.2, lettera b.2):** La decisione, in continuità con le norme tecniche adottate per oltre un ventennio, è finalizzata a evitare disagi alla clientela, poiché il treno sarebbe soppresso solo un'ora dopo l'inizio dello sciopero. Peraltro, l'adesione allo sciopero dei lavoratori, come indicato dalla Commissione di Garanzia, avrà inizio alle ore 9:01.
- **Relativamente al punto 2.3:** Si ribadisce e si conferma che i comandi, qualora i turni di servizio del personale prevedano sia treni non garantiti che treni garantiti, quindi differenti rispetto alla programmazione originaria, devono essere modificati e conseguentemente comunicati con congruo anticipo ai lavoratori, come previsto dall'accordo del settore ferroviario e dalle disposizioni della Commissione di Garanzia e devono essere comprensivi delle modalità per recarsi nella località di partenza del treno da garantire o rientrare, dopo aver svolto il treno garantito, alla propria sede di lavoro .
- **Relativamente al punto 2.5:** In continuità con le norme precedenti, si puntualizza che il lavoratore in reperibilità, se chiamato per un servizio di soccorso, svolge normalmente la propria prestazione lavorativa, che deve considerarsi sospesa qualora aderisca allo sciopero. Peraltro, è specificato che il lavoratore in posizione di riserva garantisce l'intervento necessario al ripristino di eventuali anomalie nella circolazione dei treni.
- **Relativamente al punto 3.3:** Come ampiamente argomentato alla Commissione di Garanzia, questa disposizione si pone a compensazione del fatto che i lavoratori garantiscono tutti i treni il cui orario di arrivo è successivo di un'ora all'inizio dello sciopero.